

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1° CLASSE	MARESCIALLO 1° CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2° CLASSE	MARESCIALLO 2° CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3° CLASSE	MARESCIALLO 3° CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2° CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2° CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1° AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1° AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1° CL	1° AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2° CL	1° AVIERE SCELTO	108,50
I CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3° CL	AVIERE CAPO	105,25

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente (3).

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.».

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1976, n. 120.

— Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».

